

Promemoria n. 03

Semplificazioni dell'imposizione della quota privata, dei prelevamenti in natura e del vitto del personale

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch
Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sul promemoria, edito nel dicembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001). Nella presente versione i veicoli di lusso sono stati trattati in un capitolo separato, mentre altri capitoli sono stati riposizionati per una migliore visione d'insieme. Ciò comporta una struttura diversa rispetto all'edizione passata, vale a dire i capitoli non corrispondono a quelli del promemoria edito nel 2000.

Le modifiche intervenute dal 1° gennaio 2001 in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
cifra	cifra nel presente promemoria
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie		Pagina
1.	Introduzione	7
2.	Quota privata alle spese d'automobile	7
2.1	Determinazione forfettaria	8
2.2	Determinazione effettiva	10
2.2.1	Fattispecie di consumo proprio, compresa la messa a disposizione di veicoli al personale senza partecipazioni determinanti all'impresa	10
2.2.2	Fattispecie di fornitura, compresa la messa a disposizione di veicoli al personale con partecipazioni determinanti all'impresa	11
2.3	Quota privata per i veicoli della categoria di lusso	12
2.3.1	Delimitazione fra veicoli di media categoria e categoria di lusso	12
2.3.2	Conseguenze fiscali per un'impresa individuale	12
2.3.3	Conseguenze fiscali per le persone giuridiche (p. es. SA, Sagl) e per le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita, società semplice)	13
2.3.4	Calcolo della quota privata per l'utilizzazione di veicoli della categoria di lusso	13
2.3.5	Esempi di calcolo della quota privata dei veicoli della categoria di lusso	14
2.3.5.1	Utilizzazione da parte del titolare di un'impresa individuale, del titolare di quote/socio oppure di una persona a lui vicina, esclusivamente per scopi professionali	14
2.3.5.2	Utilizzazione da parte del titolare di un'impresa individuale, del titolare di quote/socio oppure di una persona a lui vicina, prevalentemente per scopi professionali, ma parzialmente anche per scopi privati (senza la compensazione parziale o totale dei costi)	15
2.3.6	Veicoli in leasing della categoria di lusso	16
2.4	Vendita di veicoli	16
3.	Prelevamenti in natura e "vitto al tavolo di famiglia", compreso il vitto del personale.	17
4.	Quote private alle spese di riscaldamento, illuminazione, pulizia, telefono ecc.	18
5.	Altre fattispecie	18
Allegato:	Promemoria N1/2007 dell'imposta federale diretta	19

valevole fino al
31 dicembre 2009

1. Introduzione

Nell'applicazione delle semplificazioni descritte nel presente promemoria occorre osservare i seguenti aspetti:

- le semplificazioni sono applicabili all'ottenimento di prestazioni a uso o consumo privato, nella misura in cui non venga pagato alcun importo o venga pagato un importo inferiore ai valori seguenti (indipendentemente dal fatto che si tratti di prestazioni a titolo oneroso o di fattispecie di consumo proprio); in caso di pagamento di un importo è determinante la deduzione salariale effettiva e non l'importo indicato nel certificato di salario;¹
- il contribuente dichiara le quote private almeno una volta all'anno, alla cifra 020 (consumo proprio) del rendiconto IVA;
- il calcolo della quota privata per le automobili il cui prezzo d'acquisto supera i 100 000 franchi (escl. IVA) è spiegato alla cifra 2.3;
- i contribuenti che conteggiano l'imposta con il metodo dell'aliquota saldo sono invitati ad attenersi alle spiegazioni dell'opuscolo "Aliquote saldo".

2. Quota privata alle spese d'automobile

Quando i veicoli aziendali sono utilizzati anche a scopi privati occorre imporre una quota privata. Per il calcolo della quota privata occorre attenersi alle spiegazioni delle cifre 2.1, 2.2 e 2.3.

Eccezione:²

Quando i veicoli aziendali utilizzati per gli spostamenti fra il domicilio e il luogo di lavoro, oltre ai posti riservati al conducente e all'aiuto conducente, dispongono ancora soltanto di attrezzature fisse (per la dotazione di macchine e attrezzi [p. es. banco attrezzi] nonché materiale di riparazione) non smontabili e rimontabili con manipolazioni limitate, la quota privata non va presa in considerazione. Di regola, si tratta di autoveicoli familiari ("combi", "station wagon") o di furgoni (p. es. di imprese di impianti di riscaldamento e sanitari).

Questa regolamentazione è inoltre applicabile anche a tutti i veicoli aziendali utilizzati in modo simile, tipo camioncini e autofurgoni, anche se tali veicoli non sono dotati delle precitate attrezzature fisse.

1 Precisione della prassi

2 Precisione della prassi



Questa regolamentazione derogatoria non può essere applicata né dai titolari di una ditta individuale né dal personale con partecipazioni determinanti all'impresa che non possiedono altri veicoli (p. es. "normali" automobili). In questo caso, il veicolo è considerato aziendale in base a quanto spiegato prima e, quindi, va conteggiata una quota privata.

2.1

Determinazione forfettaria

Occorre distinguere se all'acquisto sussisteva (totalmente o in parte)³ o no il diritto alla deduzione dell'imposta precedente. A dipendenza dell'acquisto sono applicabili i seguenti modi di calcolo:

- **Con diritto alla deduzione dell'imposta precedente all'acquisto del veicolo:**

Se all'acquisto del veicolo **sussisteva il diritto alla deduzione dell'imposta precedente**, vale quale quota privata, imponibile all'aliquota normale, al mese lo **0,8 %⁴ del prezzo d'acquisto⁵ (IVA esclusa)**, ma almeno 150 franchi.

Esempio

Prezzo d'acquisto del veicolo	fr. 32'000.00	(escl. IVA)
	<u>Quota privata</u>	<u>7,6% IVA</u>
al mese 0,8% (>= fr.150.00)	fr. 256.00	fr. 19.45
all'anno fr. 256.00 x 12 mesi	fr. 3'072.00	fr. 233.45

- **Senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente all'acquisto del veicolo:**

Se all'acquisto del veicolo **non sussisteva il diritto alla deduzione dell'imposta precedente**, vale quale quota privata, imponibile all'aliquota normale, al mese lo **0,4 %⁶ del prezzo d'acquisto**, ma almeno 150 franchi (IVA esclusa).

Esempio

Prezzo d'acquisto del veicolo	fr. 16'000.00	(escl. IVA)
	<u>Quota privata</u>	<u>7,6% IVA</u>
al mese 0,4% (>= fr.150.00)	fr. 150.00	fr. 11.40
all'anno fr. 150.00 x 12 mesi	fr. 1'800.00	fr. 136.80

3 Precisione della prassi

4 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007

5 In caso di leasing, invece del prezzo d'acquisto è determinante il valore del veicolo fissato nel contratto di leasing.

6 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2007

Campo d'applicazione:

- a) Di regola, la determinazione forfettaria può essere applicata da **tutti i contribuenti** che utilizzano le loro automobili prevalentemente per scopi aziendali ma anche a titolo privato. Non è determinante il genere o la forma giuridica dell'azienda. Questa procedura consente di compensare le fattispecie sia di consumo proprio sia di fornitura; una differenziazione tra le due fattispecie diventa superflua.

Il **commerciante di professione** di automobili nuove e/o usate calcola forfettariamente la quota privata complessivamente con lo 0,8 %⁷ del prezzo d'acquisto medio di tutti i veicoli nuovi e usati destinati alla vendita durante un esercizio o un anno civile.

☞ L'esempio di calcolo figura nell'opuscolo "Veicoli a motore".

- b) La determinazione forfettaria è applicabile unicamente alle **automobili**. Sono considerati tali gli autoveicoli a motore leggeri di peso totale non superiore a 3500 kg per il trasporto di nove persone al massimo, compreso il conducente.

Se **altri veicoli a motore** (p. es. autocarri, torpedoni) sono utilizzati temporaneamente per scopi privati, l'IVA è calcolata sulla locazione che sarebbe fatturata a un terzo indipendente (☞ cifra 2.2).

- c) La determinazione forfettaria è applicabile alle automobili utilizzate in ragione del **50 % al massimo per viaggi privati**. È legittimata la deduzione totale dell'imposta precedente ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 LIVA. La quota privata va dichiarata almeno una volta all'anno nella cifra 020 (consumo proprio) del rendiconto IVA.

Con l'applicazione della determinazione forfettaria è compensata unicamente l'IVA sulla quota privata, ma non l'IVA riferita **all'utilizzazione per operazioni escluse dall'IVA** (p. es. scuola guida). L'utilizzazione per questi scopi necessita un'ulteriore riduzione della deduzione dell'imposta precedente (☞ opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione").

- d) Il contribuente è tenuto ad applicare il **medesimo metodo** per tutte le automobili. Non si può determinare la quota privata per singoli veicoli in modo forfettario (☞ cifra 2.1), per altri in modo effettivo (☞ cifra 2.2). Il metodo scelto va applicato **almeno durante un esercizio o un anno civile**.

- e) Se l'utente (p. es. impiegato), per la sua utilizzazione privata, versa un **contributo alle spese** corrispondente almeno al valore determinante in caso di determinazione forfettaria, l'IVA è dovuta su tale importo. Se il contributo alle spese è inferiore, l'IVA va calcolata almeno sul valore secondo la determinazione forfettaria.
- f) L'utilizzazione di veicoli aziendali da parte del personale e/o del titolare dell'azienda per **spostamenti fra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro** è di principio considerata come un'utilizzazione per scopi non imponibili e, di conseguenza, va trattata come quota privata. Lo stesso vale per il pulmino utilizzato per il trasporto del personale fra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro.



I contribuenti che non vogliono o non possono determinare la quota privata alle spese d'automobile nel modo forfettario descritto prima (per inadempimento delle condizioni ivi indicate) sono invitati ad attenersi alle spiegazioni della cifra 2.2.

2.2 Determinazione effettiva

I contribuenti che non vogliono o non possono determinare la quota privata alle spese d'automobile nel modo forfettario ai sensi della cifra 2.1 (per inadempimento delle condizioni ivi indicate), in caso di messa a disposizione di veicoli aziendali a scopi privati, determinano l'IVA nella maniera seguente:

2.2.1 Fattispecie di consumo proprio, compresa la messa a disposizione di veicoli al personale senza partecipazioni determinanti all'impresa

Rientra in questo contesto l'utilizzazione di veicoli aziendali per scopi privati, segnatamente da parte

- dei titolari di un'impresa individuale e dei loro familiari che non vi lavorano;
- del personale senza partecipazioni determinanti all'impresa (ossia con una quota massima di voti del 20 %).

Base di calcolo:

La base di calcolo dell'imposta per l'utilizzazione temporanea di beni mobili è costituita dal **prezzo di locazione che verrebbe fatturato a un terzo indipendente per l'utilizzazione dei beni** (art. 34 cpv. 3 LIVA).

Se non esistono valori di confronto, il valore di locazione per il veicolo aziendale può essere determinato nel seguente modo:

I costi d'esercizio complessivi di ogni veicolo aziendale (inclusi gli ammortamenti in base alla corrispondente tabella per l'imposta federale diretta e la locazione per il garage o per l'area di parcheggio [se sussiste il diritto alla deduzione

dell'imposta precedente] **senza** tuttavia i costi non gravati d'imposta precedente, come p. es. i premi assicurativi e le imposte per i veicoli a motore) vanno determinati una volta all'anno in base ad annotazioni interne.

Occorre inoltre tenere un regolare controllo dei viaggi in modo da consentire una verifica attendibile dell'utilizzazione, rispecchiante:

- l'utilizzazione per la realizzazione di entrate imponibili;
- l'utilizzazione per la realizzazione di entrate provenienti da attività non imponibili e per viaggi privati.

Il totale dei costi d'esercizio (C_{totale}) è diviso per i chilometri complessivamente percorsi durante l'anno (km_{totale}) e l'importo risultante è moltiplicato per i chilometri percorsi per scopi privati (km_{privati}). Inoltre, occorre tenere in considerazione un supplemento di utile del 10 % (art. 34 cpv. 3 LIVA).

$$\text{Quota privata in franchi} = \frac{C_{\text{totale}}}{km_{\text{totale}}} \times km_{\text{privati}} \times 110\%$$

Il risultato così ottenuto è inteso IVA esclusa e corrisponde alla quota privata (valore locativo) imponibile all'aliquota normale.



Con questo calcolo non si tiene ancora in considerazione la riduzione della deduzione dell'imposta precedente relativa all'eventuale utilizzazione per operazioni escluse dall'IVA.

Eccezione:

Quando i titolari di una ditta individuale e i loro familiari che non lavorano nella ditta utilizzano i veicoli aziendali prevalentemente (ossia per oltre il 50 %) per scopi non imponibili, la deduzione dell'imposta precedente va regolarmente ridotta in proporzione all'utilizzazione (art. 41 cpv. 1 LIVA).

☞ Per ulteriori informazioni vedi nm. 862 e 864 (esempio 1).⁸

2.2.2

Fattispecie di fornitura, compresa la messa a disposizione di veicoli al personale con partecipazioni determinanti all'impresa

Rientra in questo contesto l'utilizzo di veicoli aziendali per scopi privati, specialmente da parte

- dei titolari di persone giuridiche (azionisti, soci di una Sgl);
- dei soci di società di persone (soci di una società in nome collettivo, soci accomandatari e accomandanti, soci di una società semplice);

- del personale con partecipazioni determinanti all'impresa (ossia con una quota di voti superiore al 20 %).

Base di calcolo:

Di principio, l'IVA all'aliquota normale va calcolata sulla **controprestazione**. Tuttavia, in caso di messa a disposizione di un veicolo ai destinatari appena menzionati, la controprestazione corrisponde almeno al valore secondo le spiegazioni della cifra 2.2.1, completato tuttavia per i costi non gravati d'imposta precedente, come ad esempio i premi assicurativi e le imposte sui veicoli a motore.

2.3 Quota privata per i veicoli della categoria di lusso⁹

Per il contribuente che utilizza veicoli della categoria di lusso vale quanto segue:

- **le imprese individuali** non sono legittimate alla deduzione totale dell'imposta precedente, poiché la quota dei costi del veicolo riferita alla parte di lusso è esclusivamente nell'interesse del titolare della ditta individuale e non ha alcun carattere aziendale (☞ cifra 2.3.2);
- **le persone giuridiche e società di persone** hanno diritto alla deduzione totale dell'imposta precedente nell'ambito dell'articolo 38 LIVA; tuttavia, a determinate condizioni, può verificarsi una prestazione valutabile in denaro (☞ cifra 2.3.3).

2.3.1 Delimitazione fra veicoli di media categoria e categoria di lusso

Se i costi d'acquisto del veicolo (IVA esclusa) superano l'importo di **100 000 franchi (cosiddetto valore di soglia)**, l'AFC considera di regola che si tratta di un veicolo della categoria di lusso.

2.3.2 Conseguenze fiscali per un'impresa individuale

Per la quota dei **costi d'acquisto** riferita alla parte di lusso (vale a dire la parte che supera i 100 000 franchi) il contribuente non ha alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Per contro, sui **costi di esercizio** (lavori di servizio e riparazione, carburanti ecc.) il contribuente può, a titolo di semplificazione, effettuare la deduzione totale dell'imposta precedente nell'ambito dell'articolo 38 LIVA.

In merito alla **quota privata alle spese d'automobile** vedi le spiegazioni della cifra 2.3.4.

2.3.3 Conseguenze fiscali per le persone giuridiche (p. es. SA, Sagl) e per le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita, società semplice)

Di principio, la persona giuridica o società di persone, mettendo a disposizione del suo titolare di quote/socio attivo nell'impresa oppure a una persona a lui prossima un veicolo della categoria di lusso per l'utilizzazione professionale, effettua al titolare di quote/socio una prestazione valutabile in denaro d'entità corrispondente alla **quota dei costi d'acquisto riferita alla parte di lusso**.

Sui **costi d'esercizio** (lavori di servizio e riparazione, carburanti ecc.) il contribuente può, a titolo di semplificazione, effettuare la deduzione totale dell'imposta precedente nell'ambito dell'articolo 38 LIVA.

In merito alla **quota privata alle spese d'automobile** vedi le spiegazioni della cifra 2.3.4.

I criteri di delimitazione fissati nell'opuscolo "Consumo proprio" sono determinanti per **giudicare se esiste o no una prestazione valutabile in denaro**. Mentre per gli azionisti di una SA familiare si può di regola presumere che vi sia una prestazione valutabile in denaro, per i membri della direzione aziendale di una SA non familiare – che non detengono una partecipazione determinante (ossia con una quota massima di voti del 20 %) – non dovrebbe invece verificarsi una prestazione valutabile in denaro.

Se, ad esempio, a un membro di direzione di un'azienda commerciale o industriale o di una banca – che dispone solo di un'esigua quota di minoranza – è messo a disposizione un veicolo della categoria di lusso per **l'utilizzazione esclusivamente professionale**, non si verifica normalmente né una prestazione valutabile in denaro né consumo proprio. In questo caso, i costi d'acquisto e d'esercizio danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente nell'ambito dell'articolo 38 LIVA senza la maggiorazione per la parte di lusso. Per contro, se il membro di direzione può utilizzare tale veicolo **anche per scopi privati** senza assumersi, in tutto o in parte, i costi, l'IVA sulla quota privata è dovuta.

In deroga alle spiegazioni della cifra 2.3.4, in simili casi la base di calcolo è costituita unicamente dal prezzo d'acquisto del veicolo. A dipendenza della possibilità di deduzione dell'imposta precedente all'acquisto del veicolo, va dichiarato, quale quota privata alle spese d'automobile, al mese lo 0,8 % (per veicoli con diritto alla deduzione dell'imposta precedente) o lo 0,4 % (per veicoli senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente) **del prezzo d'acquisto totale**.

2.3.4 Calcolo della quota privata per l'utilizzazione di veicoli della categoria di lusso

Lo scorporo della quota per la parte di lusso tiene in considerazione unicamente le spese non giustificate dall'uso commerciale per l'utilizzazione **professionale** del veicolo.

Se il veicolo della categoria di lusso è utilizzato anche privatamente senza la compensazione parziale o totale dei costi, le spese per l'utilizzazione **privata** del veicolo vanno ulteriormente imposte. Questa quota privata può essere determinata in modo approssimativo ai sensi delle spiegazioni della cifra 2.1; la quota privata ammonta al mese:

a) per i veicoli con diritto alla deduzione dell'imposta precedente al loro acquisto:

- allo 0,8 % del valore di soglia di 100 000 franchi
- allo 0,4 % della parte di lusso

b) per i veicoli senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente al loro acquisto:

- allo 0,4 % del prezzo d'acquisto

2.3.5 Esempi di calcolo della quota privata dei veicoli della categoria di lusso

La parte di lusso esclusa dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente, illustrata nei seguenti esempi, si riferisce unicamente alle imprese individuali (☞ cifra 2.3.2). Le persone giuridiche e società di persone hanno, nell'ambito dell'articolo 38 LIVA, diritto alla deduzione dell'imposta precedente sui costi d'acquisto totali, mentre la parte di lusso costituisce una prestazione valutabile in denaro al titolare di quote/socio ed è imponibile all'aliquota normale (☞ cifra 2.3.3).

2.3.5.1 Utilizzazione da parte del titolare di un'impresa individuale, del titolare di quote/socio oppure di una persona a lui vicina, esclusivamente per scopi professionali

Acquisto del veicolo con diritto alla deduzione dell'imposta precedente

a) Parte di lusso esclusa dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente

Costi d'acquisto del veicolo della categoria di lusso, IVA esclusa	fr. 140'000.00
valore di soglia, IVA esclusa (con diritto alla deduzione dell'imposta precedente)	<u>fr. 100'000.00</u>
Parte di lusso esclusa dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente	<u>fr. 40'000.00</u>

b) Costi d'esercizio

Deduzione totale dell'imposta precedente nell'ambito dell'articolo 38 LIVA.

2.3.5.2

Utilizzazione da parte del titolare di un'impresa individuale, del titolare di quote/socio oppure di una persona a lui vicina, prevalentemente per scopi professionali, ma parzialmente anche per scopi privati (senza la compensazione parziale o totale dei costi)

a) Acquisto del veicolo con diritto alla deduzione dell'imposta precedente

- **Parte di lusso esclusa dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente**

Costi d'acquisto del veicolo della categoria di lusso, IVA esclusa fr. 140'000.00

valore di soglia, IVA esclusa (con diritto alla deduzione dell'imposta precedente) fr. 100'000.00

Parte di lusso esclusa dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente fr. 40'000.00

- **Costi d'esercizio**

Deduzione totale dell'imposta precedente nell'ambito dell'articolo 38 LIVA.

- **Quota privata alle spese d'automobile**

Determinazione approssimativa ai sensi della cifra 2.3.4:

- **0,8 % del valore di soglia di fr. 100'000.00**
ossia fr. 800.00 al mese rispettivamente fr. 9'600.00 all'anno
- **0,4 % della parte di lusso di fr. 40'000.00**
ossia fr. 160.00 al mese rispettivamente fr. 1'920.00 all'anno

b) Acquisto del veicolo senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente

- **Costi d'acquisto esclusi dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente**

Costi d'acquisto del veicolo della categoria di lusso fr. 140'000.00

Esclusi dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente fr. 140'000.00

- **Costi d'esercizio**

Deduzione totale dell'imposta precedente nell'ambito dell'articolo 38 LIVA.

- **Quota privata alle spese d'automobile**

Determinazione approssimativa ai sensi della cifra 2.3.4:

- 0,4 % del prezzo d'acquisto di fr. 140'000.00**
ossia fr. 560.00 al mese rispettivamente fr. 6'720.00 all'anno

2.3.6

Veicoli in leasing della categoria di lusso**a) Parte di lusso esclusa dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente**

Anche in caso di leasing, la quota dei costi del veicolo riferita alla parte di lusso è esclusa dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente per le imprese individuali, mentre costituisce una prestazione valutabile in denaro per le persone giuridiche e società di persone. La parte che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente (risp. la prestazione valutabile in denaro) può essere determinata come segue:

Esempio

Valore del veicolo della categoria di lusso

secondo il contratto leasing

fr. 140'000.00 100,00%

Valore di soglia

fr. 100'000.00 71,43%

Parte di lusso

fr. 40'000.00 **28,57%**

Rata leasing

fr. 3'360.00 100,00%

Parte esclusa dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente:

28,57 % di fr. 3'360.00 =

fr. 960.00

La riduzione proporzionale va inoltre effettuata sugli importi d'imposta precedente che si riferiscono a eventuali pagamenti speciali sotto forma di bonifici a contanti o forniture di veicoli.

b) Costi d'esercizio

Deduzione totale dell'imposta precedente nell'ambito dell'articolo 38 LIVA.

c) Quota privata alle spese d'automobile

Determinazione approssimativa ai sensi della cifra 2.3.4:

- **0,8 % del valore di soglia di fr. 100'000.00**
ossia fr. 800.00 al mese rispettivamente fr. 9'600.00 all'anno
- **0,4 % della parte di lusso di fr. 40'000.00**
ossia fr. 160.00 al mese rispettivamente fr. 1'920.00 all'anno

2.4

Vendita di veicoli

Le vendite di veicoli soggiacciono **completamente all'imposta di fornitura all'aliquota normale**, se il loro acquisto aveva a suo tempo dato diritto alla deduzione totale o parziale dell'imposta precedente o se a tali veicoli sono stati eseguiti lavori di servizio e/o di riparazione legittimanti la deduzione dell'imposta precedente.

Se, al loro acquisto, le condizioni per la deduzione dell'imposta precedente erano adempite solo parzialmente, al momento della loro vendita può essere effettuato uno sgravio fiscale successivo.

☞ Per ulteriori informazioni vedi l'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".

3. **Prelevamenti in natura e “vitto al tavolo di famiglia”, compreso il vitto del personale**

La base per l'imposizione è costituita dalle quote indicate nel Promemoria N1/2007 concernente l'imposta federale diretta (☞ allegato). Questi valori includono anche le quote imponibili dei beni di investimento, mezzi d'esercizio, beni ecc., utilizzati o consumati a titolo privato, e comprendono anche l'IVA (ossia le quote possono essere considerate “incl. IVA”).

Le quote per persona stabilite nel Promemoria N1/2007 possono essere rettificata a dipendenza dei supplementi o delle deduzioni ivi previsti, come per esempio:

- supplementi per tabacchi, così come
- deduzioni per frutta e verdura fresca, carne e salumi non facenti parte dell'assortimento, nel caso di negozi di alimentari, oppure supplementi per simili alimentari offerti in più, nel caso di altri settori (p. es. panetterie, latterie, macellerie).

I prelevamenti stabiliti in base alle quote sopraindicate vanno imposti come segue:

a) Panetterie e pasticcerie

La quota per prelevamenti dalla propria azienda (senza tabacchi e bevande alcoliche) è imponibile all'aliquota ridotta. Eventuali prelevamenti di tabacchi e bevande alcoliche sono imponibili all'aliquota normale.

b) Negozi di generi alimentari

La quota per prelevamenti dalla propria azienda va imposta proporzionalmente all'aliquota ridotta e all'aliquota normale. La ripartizione tra aliquote si fonda sul rapporto esistente per la cifra d'affari totale del negozio.

c) Latterie

La quota per prelevamenti dalla propria azienda (senza tabacchi e bevande alcoliche) è imponibile all'aliquota ridotta. Eventuali prelevamenti di tabacchi e bevande alcoliche sono imponibili all'aliquota normale.

d) Macellerie

La quota per prelevamenti dalla propria azienda (senza tabacchi e bevande alcoliche) è imponibile all'aliquota ridotta. Eventuali prelevamenti di tabacchi e bevande alcoliche sono imponibili all'aliquota normale.

e) Ristoranti e alberghi

Il calcolo della quota privata è riportato nell'opuscolo “Albergheria e ristorazione”.

f) Altri settori

I negozi di frutta e verdura, le farmacie, i negozi di articoli casalinghi, abbigliamento, biancheria, articoli sportivi, calzature e simili, possono prendere in considerazione, per l'imposizione dei loro prelevamenti, le medesime quote che devono essere applicate ai fini dell'imposta federale diretta.

Le corrispondenti quote per prelevamenti dalla propria azienda sono imponibili proporzionalmente all'aliquota ridotta e all'aliquota normale. In questo caso è determinante il rapporto esistente tra le quote imponibili alle rispettive aliquote rispetto alla cifra d'affari totale.

g) "Vitto al tavolo di famiglia" incluso il vitto del personale

Se un'azienda **non attiva nel settore della ristorazione** serve i pasti al proprio personale, p. es. al domicilio del suo titolare, dalle quote per "Ristoranti e alberghi" (~~☞~~ opuscolo "Albergheria e ristorazione") può essere dedotto il 25 %, poiché per l'utilizzo dell'infrastruttura non vi è alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

Se il personale deve pagare, per il vitto, un importo superiore a quello determinato secondo i dati appena indicati, è imponibile all'aliquota normale la controprestazione ricevuta.

4. Quote private alle spese di riscaldamento, illuminazione, pulizia, telefono ecc.

Per l'imposizione di queste quote private è possibile applicare le quote indicate nel Promemoria N1/2007 (~~☞~~ allegato). Ciò vale per tutti i contribuenti che hanno contabilizzato i summenzionati costi nella contabilità dell'azienda e dedotto la relativa imposta precedente.

Il totale delle quote determinate (le quote possono essere considerate "incl. IVA") va dichiarato nel rendiconto e imposto all'aliquota normale.

5. Altre fattispecie

Le quote private e i prelevamenti in natura non menzionati nelle cifre 2-4 del presente promemoria non sono compensati con gli importi forfettari e vanno ulteriormente dichiarati e imposti.

Allegato: Promemoria N1/2007 dell'imposta federale diretta

IMPOSTA CANTONALE
IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

Promemoria N1/2007

Prelevamenti in natura degli indipendenti

Promemoria

concernente la stima dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari di aziende

Osservazioni preliminari

- a) Le quote contenute in questo promemoria sono applicabili per la prima volta agli esercizi chiusi dopo il 30 giugno 2007; per gli esercizi con data di chiusura fino al 30 giugno 2007 è ancora determinante il Promemoria N1/2001.
- b) Le quote sottoindicate costituiscono dei valori medi, da cui si scosterà, verso l'alto o il basso, soltanto in casi particolari.

1. Prelevamenti di merci

I prelevamenti di merci operati dal contribuente nella sua propria azienda saranno calcolati all'importo che egli avrebbe dovuto pagare se avesse acquistato le merci in un'altra azienda. Nei rami economici sottoindicati di norma vanno valutati come segue:

a) Panettieri e pasticceri

	Adulti	Figli* sino ai 6 anni	oltre i 6 anni sino ai 13 anni	oltre i 13 e sino ai 18 anni
	CHF	CHF	CHF	CHF
Per anno	3000.-	720.-	1500.-	2220.-
Per mese	250.-	60.-	125.-	185.-

Per le aziende che hanno anche un **tea-room**, le quote saranno aumentate del 20%; inoltre, per ogni fumatore si calcoleranno normalmente da CHF 1500 a 2200 l'anno per consumo di **tabacchi**. Se vengono serviti anche dei **pasti**, le quote applicabili saranno, di regola, quelle valevoli per i titolari di ristoranti e alberghi (lett. a, qui di seguito).

Se viene tenuto anche un vasto assortimento di altre derrate alimentari, le quote applicabili saranno quelle valevoli per i commercianti al minuto di generi alimentari (lett. b, qui di seguito).

b) Commercianti al minuto di generi alimentari

	Adulti	Figli* sino ai 6 anni	oltre i 6 anni sino ai 13 anni	oltre i 13 e sino ai 18 anni
	CHF	CHF	CHF	CHF
Per anno	5280.-	1320.-	2640.-	3960.-
Per mese	440.-	110.-	220.-	330.-

Supplemento per tabacchi: CHF 900 a 1500 per ogni fumatore

Detrazioni per assortimento di mercerame completo (per anno):

- Verdura fresca	300.-	75.-	150.-	225.-
- Frutta fresca	300.-	75.-	150.-	225.-
- Carni e salicce	500.-	125.-	250.-	375.-

c) Lattai

	Adulti	Figli* sino ai 6 anni	oltre i 6 anni sino ai 13 anni	oltre i 13 e sino ai 18 anni
	CHF	CHF	CHF	CHF
Per anno	2450.-	600.-	1200.-	1800.-
Per mese	205.-	50.-	100.-	150.-

Supplementi per assortimento di merci più completo (per anno):

- Verdura fresca	300.-	75.-	150.-	225.-
- Frutta fresca	300.-	75.-	150.-	225.-
- Salicce	200.-	50.-	100.-	150.-

Se viene tenuto anche un vasto assortimento di alimentari e di materiale per il bucato e le pulizie, le quote applicabili saranno quelle valevoli per i commercianti al minuto di generi alimentari (lett. b, qui sopra).

Per i lattai e titolari di caseifici **senza negozio di vendita**, si applicherà metà delle quote sopraindicate.

d) Macellai

	Adulti	Figli* oltre i 3 e sino ai 6 anni	oltre i 6 anni sino ai 13 anni	oltre i 13 e sino ai 18 anni
	CHF	CHF	CHF	CHF
Per anno	2760.-	660.-	1380.-	2040.-
Per mese	230.-	55.-	115.-	170.-

e) Titolari di ristoranti e alberghi

	Adulti	Figli* sino ai 6 anni	oltre i 6 anni sino ai 13 anni	oltre i 13 e sino ai 18 anni
	CHF	CHF	CHF	CHF
Per anno	6480.-	1620.-	3240.-	4850.-
Per mese	540.-	135.-	270.-	405.-

Le quote comprendono soltanto il valore dei prelevamenti di merci. Gli altri prelevamenti in natura e le quote private alle spese generali (lett. n particolare in 1, 2, 3 e 4 qui di seguito) devono essere valutati a parte.

Tabacchi

I prelevamenti per consumo di **tabacchi** non sono compresi nelle quote; per ogni fumatore si aggiungerà CHF 1500 a 2200 l'anno.

2. Valore locativo dell'appartamento

Il valore locativo dell'appartamento nella propria casa deve essere determinato caso per caso, secondo le pigioni usuali nel luogo per appartamenti simili. Quando alcuni vani servono tanto a scopi commerciali quanto a scopi privati, p. es. nell'industria alberghiera, si terrà conto di una quota appropriata per questi vani comuni (stanze di abitazione, cucina, stanza da bagno, gabinetti).

3. Quota privata alle spese di riscaldamento, illuminazione, pulizia, mezzi di comunicazione moderni ecc.

Per il riscaldamento, la corrente elettrica, il gas, il materiale per le pulizie, il bucato, gli articoli casalinghi, i mezzi di comunicazione moderni, le conversazioni telefoniche private, la radio e televisione si conteggeranno, di regola, a titolo di quota privata alle spese generali gli importi annui seguenti, a condizione che tutte le spese del genere concernenti l'economia domestica familiare siano state addebitate all'azienda:

	Economia domestica composta di un adulto	Supplemento per ogni altro adulto	Supplemento per figlio
	CHF	CHF	CHF
Per anno	3540.-	900.-	600.-
Per mese	295.-	75.-	50.-

4. Quota privata al salario del personale dell'azienda

Se i dipendenti lavorano anche per le occorrenze private del proprietario e della sua famiglia (preparazione dei pasti, governo della casa privata, bucato, ecc.), si calcolerà come quota privata la parte del salario corrispondente alle circostanze.

* E' determinante l'età dei figli all'inizio di ogni esercizio.

Per le famiglie che hanno più di 3 figli, si detraerà dal valore totale delle quote per figli: 10% per 4 figli, 20% per 5 figli, 30% per 6 o più figli.

5. Quotaparte privata delle spese dell'automobile

La quotaparte privata delle spese dell'automobile può essere determinata sia in modo effettivo sia in modo forfettario.

a) Determinazione effettiva

Se il totale delle spese effettive dell'automobile parzialmente usata per scopi privati e i chilometri percorsi per motivi professionali e privati possono essere stabiliti in base a un libro di bordo, le spese effettive sono da ripartire in modo proporzionale tra i chilometri percorsi per motivi professionali e quelli percorsi per motivi privati.

6. Deduzione dei salari in natura dei dipendenti

I salari in natura (vitto, alloggio) concessi al personale dell'azienda devono essere addebitati alla stessa al loro **prezzo di costo**, e non alle quote globali valevoli per i dipendenti.

Se il prezzo di costo non è noto e non può essere nemmeno determinato in base al cosiddetto conto di casa, si potranno dedurre di regola per il **vitto**, per persona, gli importi seguenti:

b) Determinazione forfettaria

Se il totale delle spese effettive dell'automobile parzialmente usata per scopi privati e i chilometri percorsi per motivi professionali e privati **non** possono essere stabiliti in base ad un libro di bordo, bisogna dichiarare al mese 0.8 % del prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi.

	Per giorno/CHF	Per mese/CHF	Per anno/CHF
Negli alberghi e ristoranti	16.-	480.-	5760.-
Nelle altre aziende.....	17.-	510.-	6120.-

Per l'**alloggio** (pigione, riscaldamento, illuminazione, pulizia, bucato, ecc.), non può di regola essere dedotto alcun ammontare a titolo di salario, per le siffatte spese sono generalmente già considerate nelle altre spese generali dell'azienda (manutenzione dell'immobile, interessi ipotecari, spese diverse, ecc.).